

La PEC come domicilio digitale del cittadino e dell'impresa tra rischi e opportunità



Amadir

Alumni Master Diritto della Rete

Avv. Nicola Gargano

www.amadir.it

Un po' di norme

- D.P.R. 11.2.2005 n. 68 regola in Italia la c.d. PEC (Posta Elettronica Certificata)
- Codice dell'amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, e dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)
- Art. 16 D.L. novembre 2008, n. 185
- Art. 16 Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (legge di conversione)
- D.L. 29 dicembre 2009 n. 193
- Art. 149 bis c.p.c.
- Art. 136 c.p.c.
- D.L. del 18 ottobre 2012 n. 179 (Decreto sviluppo 2.0) (agenda digitale)
- Legge 53/1994 (notifiche in proprio) modificata dall'articolo 25, comma 3, lettera b), della L. 12 novembre 2011, n. 183,

Art. 4 - Domicilio digitale del cittadino

Decreto sviluppo 2.0

1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale.
2. L'indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.



Art. 5 – PEC per tutte le imprese

Decreto sviluppo 2.0

1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.



Art. 5 – Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti

3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

“Art. 6-bis.

1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, e' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, nonché ai professionisti e alle imprese in esso presenti.



La sanzione

- 2630cc, **omessa o tardiva comunicazione o deposito**: Chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese [...] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2065 Euro
- entro 60 giorni dalla notifica è possibile effettuare un pagamento «liberatorio» ridotto pari a € 412 (doppio del minimo della sanzione)
- La sanzione è applicabile ad ogni amministratore responsabile della violazione
- L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

E per la PA?

T.A.R. Potenza Basilicata sez. I del 23 settembre 2011 n. 478

Va condannata la p.a. che non abbia adempiuto alla pubblicazione sulla pagina iniziale del proprio sito web dell'indirizzo di posta elettronica certificata, così come previsto dall'art. 54 comma 2 ter d.lg. n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), ad adottare tutti gli atti amministrativi necessari a garantire l'effettiva possibilità per gli utenti di comunicare con la Regione attraverso la posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto del combinato disposto di cui agli art. 3 e 6 dello stesso codice che prevedono il diritto dei cittadini e degli utenti a comunicare con tecnologie telematiche con le pubbliche amministrazioni.



E per la PA?

circolare n. 1/2010/DDI Dipartimento per la Digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologia – D.LGS. 150/2009 (cd. Riforma Brunetta)

Il mancato utilizzo della PEC da parte delle pubbliche amministrazioni costituisce, secondo quanto indicato nella circolare n. 1/2010/DDI, “una fattispecie di improprio uso di denaro pubblico”, per lo spreco derivante dal costo evitabile della corrispondenza cartacea; inoltre la mancata attuazione delle norme sulla PEC rileva ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa/individuale (D.Lgs. 150/2009 e circolare n. 2/2010/DDI).



HOME PAGE

RICERCA nell'INDICE

per le AMMINISTRAZIONI

- news
- iscrizione a IPA
- cambio referente e reset password
- documentazione
- Area riservata: Accedi

- COSA FACCIAMO
- GLOSSARIO
- DOMANDE FREQUENTI
- MAPPA DEL SITO
- ENGLISH OVERVIEW

CONTATTI

Il sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IndicePA), istituito con il DPCM del 31 ottobre 2000 recante le regole tecniche per il protocollo informatico, consente di reperire informazioni relativamente alla Posta Elettronica Certificata e alle strutture organizzative delle PA.

Ai sensi dell'art. 57bis del D.Lgvo nr. 82/05 le PA sono tenute a pubblicare e ad aggiornare le informazioni relative alla propria struttura compresi gli indirizzi PEC. A tal fine le Amministrazioni possono utilizzare le funzioni predisposte nella sezione dedicata **per le Amministrazioni**.

Le PA che intendono pubblicare i propri dati su questo sito possono farlo collegandosi alla pagina di **accreditamento**.

Le PA che intendono modificare il nome del proprio Referente di IndicePA possono farlo collegandosi alla pagina **Cambio Referente**.

Per effettuare una ricerca, inserire nello spazio sottostante una o più parole contenute nel nome dell'ente da trovare.
E' **obbligatorio** digitare **un minimo di tre caratteri**.

E' possibile utilizzare anche la funzione di **Ricerca avanzata**.

Per segnalare problemi o per ulteriori richieste relative alle funzionalità presenti nell'area Pubblica , utilizzare i form di "Richiesta Informazioni" e "Segnalazione Anomalie" presenti nel menu Contatti del sito IPA dell'area pubblica.

Per informazioni ed assistenza sulle funzionalità di "accreditamento" all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni e di "cambio referente" è attivo il numero verde

PEC o CEC-PAC

?

La CEC-PAC acronimo di *Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino* ovvero una PEC che consente la comunicazioni in un circuito chiuso tra sola PA e cittadino. **Purtroppo non è raro ritrovarsene una tra quelle comunicate da professionisti o società!**

La PEC tra Aziende, Cittadino e PA

Il valore di raccomandata A/R attribuito alla PEC consente dunque di comunicare con valore legale e senza utilizzare la raccomandata cartacea, tra aziende, cittadini e PA, qualora provvisti di PEC.

- Azienda-Cittadino/Azienda possibilità di maggiore flessibilità e certezza nelle transazioni commerciali che si tradurrà nell'abbandono progressivo di pratiche come il point & click attualmente diffusissime nel mondo dell'e-commerce ma alquanto incerte da punto di vista giuridico.
- Azienda-PA possibilità di comunicare in tempo reale con la PA con contestuale abbattimento nelle tempistiche nelle pratiche burocratiche. Il comma 1 dell'art. 6 del CAD Il nuovo comma 1 stabilisce che "Per le comunicazioni di cui all'art. 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata." 3bis cad co. 4 «A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato»



Art. 16 comma 4 e ss

sviluppo 2.0

4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. **Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato** a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito *internet* individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.



Art. 16 comma 4 e ss

sviluppo 2.0

7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tal caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle 34 pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12..

8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.

All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile».



Art. 17- Modifiche alla legge fallimentare

1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente: *«Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.»*;

b) dopo l'articolo 31 è inserito il seguente: *« 31-bis (Comunicazioni del curatore)*

Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.

Quando è omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»;



La PEC tra Azienda, cittadino e giustizia

Art. 149bis c.p.c. - [Notificazione a mezzo posta elettronica](#)

[I]. Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

[II]. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi, **o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.**

[III]. **La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.**

[IV]. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'[articolo 148](#), primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'[articolo 148](#), secondo comma, **sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.**

[V]. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

[VI]. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma

SE L'UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E' TELEMATICO

Ci pensa l'avvocato digitale: Legge 53/1994

Art. 1.

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, **ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.** (Articolo modificato dall'articolo 25, comma 3, lettera a), della L. 12 novembre 2011, n. 183,)



SE L'UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E' TELEMATICO

Ci pensa l'avvocato digitale: Legge 53/1994

Art. 3 co. 3-bis. La notifica e' effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalita' previste dall' articolo 149-bis del codice di procedura civile , **in quanto compatibili**, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all' articolo 8.

Art. 4. co. 1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, puo' eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualita' di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante.

Art. 5. co. 1 Nella notificazione di cui all' articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici



Regole tecniche: DM 44/2011

Art. 18 - Notificazioni per via telematica tra avvocati

1. Nel caso previsto dall'articolo 4, legge 21 gennaio 1994, n. 53, il difensore puo' eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi telematici, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. A tale scopo trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, nella forma di allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario. Nel corpo del messaggio e' inserita la relazione di notificazione che contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l'atto e' stato inviato, nonche' del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8 della suddetta legge. La notificazione si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.

2. Quando il difensore procede ai sensi dell'articolo 170, comma 4, del codice di procedura civile, la comunicazione delle memorie e' effettuata mediante invio di copia della memoria alle parti costituite a mente del comma 1.

3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.



Esempio di relata di notifica

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza del sig. Tizio *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato, io sottoscritto **avvocato Nicola Gargano del Foro di Bari**, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Bari datata _____, rilasciata in data _____, previa iscrizione al nr. ____ del mio registro cronologico ho notificato ad ogni effetto di legge, copia informatica della su estesa sentenza n. ____ emessa dal Tribunale di _____, _____ a _____, con sede in _____, _____, rappresentato e difeso dall'Avv. _____, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in _____, via _____, trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec@pec.it .

Avv. Nicola Gargano

La relata verrà inserita ai sensi dell'art. 18 nel corpo del messaggio allegando copia dell'atto da notificare sottoscritto con firma digitale



Esempio di notifica telematica

Digitalizzazione della copia cartacea eventualmente estratta in copia conforme o conversione in PDF dell'atto già in formato elettronico

La relata verrà inserita ai sensi dell'art. 18 DM 44/2011 nel corpo del messaggio

Allegati:

- Copia atto da notificare firmato digitalmente
- Copia relata di notifica firmata digitalmente
- Copia di cortesia atto da notificare non firmato digitalmente

Per soddisfare il requisito legale della congiunzione dell'atto alla relata di notifica i due documenti informatici potranno essere firmati e riuniti in un file in formato .zip anche esso firmato digitalmente o riuniti in un unico pdf firmato



PEC o PECcato?

- La PEC non fornisce certezza sulla effettiva lettura da parte del destinatario
- La PEC obbliga l'utente a controllare la posta 24 ore su 24
- Ad oggi la PEC è uno standard solo italiano
- La PEC non garantisce interoperabilità con l'e-mail tradizionale
- La PEC non è una firma digitale e non la sostituisce



Si può innovare a colpi di decreti legge



I passaggi dell'innovazione consapevole

- I tribunali rischieranno di rimanere ingolfati per interpretare le stesse norme che cercavano di semplificare?



- Non si può possedere tecnologia senza capirla



- Raggiungere un grado di alfabetizzazione informatica che renda i cittadini consapevoli del mezzo utilizzato, dei possibili rischi e delle relative conseguenze. (anche tra gli addetti ai lavori)(una ricerca del Consiglio Nazionale Forense tra i giovani avvocati ha evidenziato che solo il 3,6% dei giovani avvocati utilizza un software gestionale e appena il 3,6% usa la mail per comunicare con i propri clienti)



- Raggiungere la consapevolezza che le norme applicabili ai vecchi strumenti non possono essere applicate tout-court ai nuovi



Grazie per l'attenzione

Avv. Nicola Gargano

nicgar@garganolex.it

nicola.gargano@dirittodellarete.net

O una pec ;-)

nicgar@legalmail.it



Amadir

Alumni Master Diritto della Rete

www.amadir.it

info@amadir.it

